



# Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. 35

adunanza del **08/02/2017**

## **OGGETTO:**

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazioni del C.C n° 42/2013 e n° 87/2016, integrato con deliberazione C.C. 105/2016 - Determinazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1991 e s.m.i.

<b>Presenti alla votazione</b>			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Milli Mirella	-
Agresti Luca	*	Petrucci Simona	*
Cerboni Giacomo	*	Rossi Fabrizio	*
Ginanneschi Riccardo	*	Turbanti Fausto	*
Megale Riccardo	*	Veltroni Chiara	*

  

Presidente	Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Segretario	Angelo Ruggiero

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/05/2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 ed approvato il Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione della stessa imposta;
- con la deliberazione del Consiglio n. 87 del 15/11/2016 si sono apportate modifiche al testo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, prevedendo, tra l'altro, anche nuove cause di esenzione dall'imposta;
- con la deliberazione del Consiglio n. 105 del 15/12/2016 si sono apportate ulteriori modifiche al testo dell'art.5 del Regolamento sopra citato, aggiungendo altre cause di esenzione dall'imposta;

**VISTO** l'art.7 del Regolamento sopra citato che disciplina gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, consistenti in comportamenti verso gli ospiti e, in quanto soggetti percettori dell'imposta da



# Giunta Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Giunta n. 35

adunanza del **08/02/2017**

riversare al Comune, in precisi adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale che si sostanziano in azioni e prevedono scadenze;

**VISTO** l'art. 9 del Regolamento, con particolare riferimento ai commi 3 e 4, che dispongono, oltre alle eventuali conseguenze penali, l'applicazione di sanzioni per violazioni commesse dai gestori delle strutture ricettive al sopra citato art. 7, facendo rinvio alla sanzione introdotta per la violazione di norme regolamentari dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle norme sugli Enti Locali";

**CONSIDERATO** che la sanzione prevista dalla norma del D.Lgs. 267/2000 appena citata per la generica violazione delle norme dei Regolamenti Comunali e Provinciali è stabilita nel minimo di €. 25,00 e nel massimo di €. 500,00;

**VISTA** la legge n.689/1991 e s.m.i. che reca disposizioni in materia di modifiche al sistema penale e introduzione di sanzioni amministrative;

**VISTO** l'art. 16 comma 1 della sopra richiamata legge che prevede la possibilità di pagamento in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento;

**VISTO** l'art. 16 comma 2 della citata legge che prevede che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

**RITENUTO** opportuno avvalersi della norma appena citata per determinare le sanzioni alle violazioni degli adempimenti previsti per i gestori di strutture turistiche dall'art. 7 del Regolamento, ritenendo che la sanzione applicabile ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 sia troppo esigua, riducendosi a solo €. 50,00 e non costituendo un efficace deterrente per i gestori inadempienti;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2017, con la quale sono state impartite direttive per la gestione transitoria delle attività nelle more dell'approvazione del bilancio e del PEG 2017;

**VISTO** il D. Lgs 2000/267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, che si allegano per farne parte integrale e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;



# Giunta Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Giunta n. 35

adunanza del **08/02/2017**

### DELIBERA

- 1) di determinare, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n.689/1991 e s.m.i., le sanzioni da applicare alle violazioni, commesse dai gestori delle strutture ricettive, alle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento per l'Imposta di soggiorno, nel modo seguente:

<b>Adempimento violato dal gestore di struttura turistica di cui all'art. 7 – comma 1</b>	<b>Importo della sanzione stabilito ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.689/81 e s.m.i., oltre alle spese di procedimento</b>
<i>c) ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione;</i>	<b>€. 200,00</b>
<i>d) versare al Comune di Grosseto le somme ricevute dai soggetti passivi, mediante bonifico bancario o pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale, nei termini stabiliti dal successivo comma 3;</i>	<b>€. 500,00</b>
<i>e) trasmettere all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal successivo comma 3, avvalendosi dell'apposita modulistica o delle procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Grosseto, anche nel caso in cui non sia dovuto nessun riversamento d'imposta, la dichiarazione periodica contenente:</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• il riepilogo numerico mensile degli ospiti soggetti ad imposta, dei relativi pernottamenti imponibili e l'importo incassato;</i></li><li><i>• il riepilogo numerico dei soggetti esenti e dei relativi pernottamenti imponibili;</i></li><li><i>• il riepilogo numerico dei soggetti che hanno già corrisposto l'imposta di soggiorno e dei relativi pernottamenti imponibili;</i></li><li><i>• il riepilogo numerico dei soggetti che si sono rifiutati di pagare l'imposta e dei relativi pernottamenti imponibili;</i></li></ul>	<b>€. 400,00</b>
<i>f) trasmettere all'Amministrazione, nei termini</i>	



# Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. 35

adunanza del **08/02/2017**

<i>stabiliti dal successivo comma 3 le generalità dei soggetti che si sono rifiutati di corrispondere l'imposta, avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dal Comune, sollevando il gestore da ogni responsabilità quanto al rispetto della normativa sulla privacy;</i>	<b>€. 300,00</b>
<i>g) presentare annualmente il rendiconto di gestione previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) per gli agenti contabili nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).</i>	<b>€.400,00</b>

2) di trasmettere il presente atto al Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Ambiente in quanto competente sul procedimento di applicazione delle sanzioni.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter applicare le nuove sanzioni dal prossimo periodo d'imposta (15 Marzo – 15 Ottobre) ed informare preventivamente i gestori delle strutture ricettive.

IL SINDACO  
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Angelo Ruggiero